



COMUNE DI CANEGRATE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrale di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Incentivo per paternariato pubblico privato

- Art. 13 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO V

Incentivo per concessioni

- Art. 15 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 16 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO VI

Norme Comuni

- Art. 17 - Principi in materia di valutazione
- Art. 18 - Attività articolate e singole
- Art. 19 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 20 - Maturazione dell'incentivo
- Art. 21 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 22 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 23 - Informazione e confronto
- Art. 24 - Entrata in vigore - norme di rinvio
- Art. 25 - Disposizioni Finali

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. L'elenco dei Servizi di particolare complessità indicato nell'art. 32, comma 2 dell'Allegato II.14 è ritenuto indicativo e non tassativo. Le Stazioni Appaltanti possono quindi identificare ulteriori servizi rilevanti, secondo specifici parametri (tecnologia, competenze, innovazione, ecc...) per i quali il RUP e il DEC devono essere distinti, rendendo possibile l'erogazione di incentivi tecnici.
3. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.
4. Negli incentivi rientrano anche le adesioni a convenzioni ed accordi quadro dei soggetti aggregatori.
5. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II - III - IV e V.
6. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 3 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II - III - IV e V, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 22.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
3. L'incentivo complessivamente maturato per ogni affidamento non potrà in ogni caso superare l'importo totale di Euro 30.000,00.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a Euro 20.000,00 (ventimila,00);
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila,00);
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

Art. 6

Centrale di committenza

1. Nel Caso di attività svolte dalla Centrale di committenza (C.U.C.), al personale dell'Ente che presta attività presso la stessa C.U.C. è attribuito un incentivo nella misura del 20 % di quanto previsto per le singole procedure, al netto della quota destinata al fondo di innovazione di cui all'art.7 del presente Regolamento.
2. La quota di cui al precedente comma 1 è assegnata secondo le effettive prestazioni svolte tra le attività incentivabili di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 6, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 21;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art.45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 20.000,00 a euro 150.000,00	percentuale del 100 %
da euro 150.001,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 80%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 60 %

Art. 9

Disciplina delle varianti

2. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICHE CUC	20%
ATTIVITA' TECNICHE UFFICIO PROPONENTE	80%

TABELLA ATTIVITÀ UFFICIO CON ASSISTENZA C.U.C.

Attività incentivabili	Percentuale
Responsabile unico del progetto ed eventuali Responsabili di fase	20%
Programmazione della spesa per investimenti	3,5%

Collaborati all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8%
Redazione del progetto esecutivo	7,5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,5 %
Direzione dei lavori	13%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2,5%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Collaudo statico	5%
Totale	80,00%

TABELLA ATTIVITÀ UFFICIO SENZA ASSISTENZA C.U.C.

Attività incentivabili	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP) ed eventuali Responsabili di fase	18 %
Programmazione della spesa per investimenti	2,5%
Collaborati all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8%
Redazione del progetto esecutivo	7,5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,5 %
Responsabile della fase di affidamento (coincide con RUP se non individuato)	10%
Collaboratori amministrativi al responsabile della fase di affidamento	4%
Redazione dei documenti di gara	5%
Attività amministrativa di supporto alla gara (pubblicazioni, verbalizzazioni, comunicazioni post aggiudicazione, adempimenti informativi)	3%
Verifiche aggiudicatari	3%
Direzione dei lavori	13%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2,5%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Collaudo statico	5%

	Totale
	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 40.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 100 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 60%
Forniture	
da euro 40.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 100 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 60%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICHE CUC	20%
ATTIVITA' TECNICHE UFFICIO PROPONENTE	80%

TABELLA ATTIVITÀ' UFFICIO CON ASSISTENZA C.U.C.

Attività incentivabili	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP) ed eventuali Responsabili di fase	20%
Programmazione della spesa per investimenti	3,5%
Collaborati all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7%
Redazione del progetto	12,5%

Collaboratori all'attività di progettazione	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (DUVRI)	2,5%
Direttore dell'esecuzione	12,5%
Assistenti al Direttore dell'esecuzione	10%
Regolare esecuzione	5%
Totale	80,00%

TABELLA ATTIVITÀ UFFICIO SENZA ASSISTENZA C.U.C.

Attività incentivabili	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP) ed eventuali Responsabili di fase	18%
Programmazione della spesa per investimenti	2,5%
Collaborati all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del progetto	12,5%
Collaboratori all'attività di progettazione	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (DUVRI)	2,5%
Responsabile della fase di affidamento (coincide con RUP se non individuato)	10%
Collaboratori amministrativi al responsabile della fase di affidamento	4%
Redazione dei documenti di gara	5%
Attività amministrativa di supporto alla gara (pubblicazioni, verbalizzazioni, comunicazioni post aggiudicazione, adempimenti informativi)	3%
Verifiche aggiudicatari	3%
Direttore dell'esecuzione	12,5%
Assistenti al Direttore dell'esecuzione	10%
Regolare esecuzione	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

CAPO IV
Incentivo per paternariato pubblico privato

Art. 13

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del contratto paternariato pubblico-privato in affidamento:

Partenariato pubblico-privato	
da euro 40.000,00 a euro 2.500.000,00	percentuale del 60 %
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	percentuale del 40%
importo superiore a euro 5.000.001,00	percentuale del 30 %

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo attività tecniche relative a contratti di paternariato pubblico-privato, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICHE CUC	20%
ATTIVITA' TECNICHE UFFICIO PROPONENTE	80%

TABELLA ATTIVITÀ' UFFICIO CON ASSISTENZA C.U.C.

Attività incentivabili	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP) - ed eventuali Responsabili di fase	20%
Programmazione della spesa per investimenti	3,5%
Collaborati all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7%
Redazione del progetto	12,5%
Collaboratori all'attività di progettazione	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (DUVRI)	2,5%
Direttore dell'esecuzione	12,5%
Assistenti al Direttore dell'esecuzione	10%
Regolare esecuzione	5%
Totale	80,00%

TABELLA ATTIVITÀ' UFFICIO SENZA ASSISTENZA C.U.C.

Attività incentivabili	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP) ed eventuali Responsabili di fase	18%
Programmazione della spesa per investimenti	2,5%
Collaborati all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%

Redazione del progetto	12,5%
Collaboratori all'attività di progettazione	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (DUVRI)	2,5%
Responsabile della fase di affidamento (coincide con RUP se non individuato)	10%
Collaboratori amministrativi al responsabile della fase di affidamento	4%
Redazione dei documenti di gara	5%
Attività amministrativa di supporto alla gara (pubblicazioni, verbalizzazioni, comunicazioni post aggiudicazione, adempimenti informativi)	3%
Verifiche aggiudicatari	3%
Direttore dell'esecuzione	12,5%
Assistenti al Direttore dell'esecuzione	10%
Regolare esecuzione	5%
Total	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

CAPO V
Incentivo per concessioni

Art. 15

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità della concessione in affidamento :

Concessioni	
da euro 40.000,00 a euro 140.000,00	percentuale del 100 %
da euro 140.001,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 20%
importo superiore a soglia di rilevanza europea	percentuale del 5 %

Art. 16

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo attività tecniche relative alle concessioni, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICHE CUC	20%
------------------------	-----

ATTIVITA' TECNICHE UFFICIO PROPONENTE	80%
--	-----

TABELLA ATTIVITÀ UFFICIO CON ASSISTENZA C.U.C.

Attività incentivabili	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP) - ed eventuali Responsabili di fase	20%
Programmazione della spesa per investimenti	3,5%
Collaborati all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7%
Redazione del progetto	12,5%
Collaboratori all'attività di progettazione	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (DUVRI)	2,5%
Direttore dell'esecuzione	12,5%
Assistenti al Direttore dell'esecuzione	10%
Regolare esecuzione	5%
Totale	80,00%

TABELLA ATTIVITÀ UFFICIO SENZA ASSISTENZA C.U.C.

Attività incentivabili	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP) ed eventuali Responsabili di fase	18%
Programmazione della spesa per investimenti	2,5%
Collaborati all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del progetto	12,5%
Collaboratori all'attività di progettazione	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (DUVRI)	2,5%
Responsabile della fase di affidamento (coincide con RUP se non individuato)	10%
Collaboratori amministrativi al responsabile della fase di affidamento	4%
Redazione dei documenti di gara	5%
Attività amministrativa di supporto alla gara (pubblicazioni, verbalizzazioni, comunicazioni post aggiudicazione, adempimenti informativi)	3%
Verifiche aggiudicatari	3%
Direttore dell'esecuzione	12,5%
Assistenti al Direttore dell'esecuzione	10%
Regolare esecuzione	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

CAPO VI

Norme comuni

Art. 17

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura¹.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 22.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 18

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.
2. In assenza di collaboratori o altre figure aggiuntive per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 19

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei Contratti pubblici.

¹ Al riguardo vedasi l'allegata Sentenza n. 10222 del 28.05.2020 della Corte di Cassazione-Sezione del Lavoro Civile.

Art. 20
Maturazione dell'incentivo

1. Per i lavori di valore inferiore ad Euro 500.000,00 e per i servizi e forniture di durata inferiore all'anno, il diritto all'incentivo matura al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il diritto all'incentivo matura:
 - a. al momento dell'adozione dell'atto di aggiudicazione, per le attività di programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP fino alla fase di affidamento;
 - b. al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione per le attività relative alla esecuzione e alla verifica dell'esecuzione su base annuale, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP per le fasi successive all'affidamento.

Art. 21

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 5.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al successivo comma 5.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi consistenti nel superamento dei termini di cui all'Allegato I.3 del Codice (fatte salve le circostanze ivi previste o i diversi termini fissati negli atti di gara) in misura pari o superiore al 40% o aumenti di costo, entrambi a seguito di responsabilità collegate alla fase di affidamento, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%

Costi di realizzazione	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- Sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- Ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

Art. 22

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda del personale assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. Gli atti di liquidazione sono sottoposti al controllo preventivo del Segretario Comunale.

Art. 23

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 24

Entrata in vigore - norme di rinvio

1. Il presente disciplinare integra l'ordinamento egli uffici e dei servizi dell'Ente ed entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, fatte salve le fattispecie già sorte alla predetta data che restano regolate dalla precedente disciplinare comunale in materia.
2. Il presente disciplinare va interpretato nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, che costituisce criterio prioritario per l'attribuzione degli incentivi.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente, nonché alle disposizioni aggiornate del Codice dei Contratti Pubblici e relativi atti attuativi. Pertanto, tutti i rinvii normativi contenuti nel presente disciplinare si intendono di natura dinamica e mobile.
4. La modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione.

Art. 25

Disposizioni Finali

1. Le disposizioni contenute nel presente atto sono applicate dalla data di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la previgente disciplina approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2019 ad oggetto *“Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo incentivi, ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50”*;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
